

CCNL 2016-2018 – TESTO COMMENTATO

# Sostituzioni: quali sono le novità?

Zaccaria Di Taranto\*

*Nell'art. 22 sono state accolte alcune delle modifiche proposte da ARAN e FVM per superare le criticità evidenziate in tema di sostituzioni.*

*Vediamo di cosa si tratta*

Una delle maggiori criticità riscontrate in questi anni nell'applicazione del nostro Contratto nazionale di lavoro è quella relativa all'art. 18 del CCNL 6 giugno 2000 riguardante la sostituzione del Direttore del Dipartimento, del Direttore della Struttura complessa e del Responsabile della Struttura semplice che ha in molti casi creato notevoli difficoltà e insoddisfazioni nella categoria. L'articolo, purtroppo, è stato interpretato e applicato in modo difforme in molte Aziende o Enti.

Gli incarichi di sostituzione – che dovevano durare sei mesi prorogabili fino ad altri sei mesi, cioè il tempo necessario per l'espletamento delle procedure di cui ai DPR n. 483 e 484/1997 – si sono protratti nel tempo determinando notevoli ritardi delle procedure concorsuali. Tutto ciò ha mortificato, in alcuni casi, sia i Dirigenti titolari della sostituzione, i quali hanno espletato funzioni superiori con una retribuzione inadeguata rispetto alle maggiori responsabilità, sia coloro i quali confidavano nel concorso per poter avere la possibilità di uno sviluppo di carriera.

In molte ASL, inoltre, sono stati affidati incarichi di sostituzione facendo ricorso ad avvisi interni sulla base dei criteri del DPR n. 483/97 penalizzando a volte i Dirigenti con maggior anni di servizio. Il prolungarsi delle sostituzioni ha determinato anche un indebito arricchimento delle Aziende e Enti in quanto i costi previsti per l'assunzione di un Direttore di Struttura complessa risultano notevolmente superiori a quanto veniva corrisposto a titolo di indennità

al dirigente incaricato della sostituzione (€ 512,00 per la sostituzione del Direttore di Struttura complessa e € 276,00 per la sostituzione del Responsabile di Struttura semplice).

Nel corso delle trattative in sede ARAN, FVM e le altre organizzazioni sindacali hanno proposto modifiche sostanziali per superare le criticità evidenziate. Alcune sono state accolte, altre si spera possano essere risolte nella prossima tornata contrattuale relative al triennio 2019-2021: in particolare, la previsione di un'indennità più consistente per il dirigente che sostituisce e l'ipotesi che la stessa indennità deve essere a carico del bilancio aziendale e non finanziato con il fondo di risultato se la sostituzione si protrae oltre il limite stabilito dal CCNL.

## **Quali sono le principali novità previste?**

### ***Sostituzione del Direttore del Dipartimento per ferie, malattia o altro impedimento***

La sostituzione è affidata dall'Azienda o Ente ad altro dirigente con incarico di direzione di Struttura complessa proposto con cadenza annuale dal Direttore del Dipartimento. Considerato che il Direttore del Dipartimento deve svolgere anche le funzioni di Direttore di Struttura complessa, il CCNL ha previsto la possibilità che egli possa delegare talune funzioni di Direttore di Struttura complessa ad altro Dirigente del Servizio. In questo caso, al dirigente incaricato deve essere riconosciuta una quota della retribuzione di risultato.

**Testo integrale dell'articolo 22 – Sostituzioni – del CCNL 2016-2018.**

«1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) il dirigente sostituito deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico).

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.

4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con 36 atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e

professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.

5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n.165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'Azienda o Ente provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2 dell'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato). 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) e dall'art. 109 (Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall' Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo – costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico – il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 55 e segg. del Capo

VIII (Verifica e valutazione dei dirigenti).

7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a € 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la 37 retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

8. Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati. 9. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato».

### **Sostituzione del Direttore di Struttura complessa per ferie, malattia o altro impedimento**

La sostituzione è affidata dall'Ente o Azienda ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della Struttura complessa secondo i seguenti criteri:

- Dirigente con incarico gestionale o professionale ad esclusione di quelli di base;
- Dirigente preferibilmente a rapporto esclusivo e titolare di incarico di Struttura semplice quale articolazione interna di Struttura complessa ovvero di Altissima Professionalità o di Alta Specializzazione.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso di sostituzione di Responsabile di struttura Semplice a livello Dipartimentale o Distrettuale in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di Struttura semplice.


### **Sostituzione per cessazione del rapporto di lavoro**

La sostituzione avviene con atto motivato del Direttore generale secondo i seguenti principi:

- Dirigente con incarico gestionale o professionale ad esclusione di quelli di base;
- Dirigenti preferibilmente a rapporto esclusivo e titolare di incarico di Struttura semplice quale articolazione interna di Struttura complessa ovvero di Altissima Professionalità o di Alta Specializzazione;
- Valutazione comparata del *curriculum* formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati.

La sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali di cui al DPR 483/97 e 484/97.

La durata, a differenza di quanto previsto dal precedente art. 18 del CCNL 6 giugno 2000, può essere di nove mesi prorogabili fino ad altri nove. Tale termine, ritenuto più congruo, dovrebbe essere sufficiente per l'espletamento delle procedure concorsuali, tenuto conto anche del fatto che le Aziende o Enti sono tenute a chiedere alle Regioni la relativa deroga concorsuale sei mesi prima dell'e-



ventuale pensionamento del Direttore di struttura complessa da sostituire.

### **Sostituzione per aspettativa senza assegni per incarico di Direttore generale o di Direttore sanitario, per mandato elettorale o per distacco sindacale**

L'Azienda o Ente provvede all'assunzione di altro dirigente a tempo determinato nel rispetto di quanto previsto dagli art. 108 e 109 del CCNL.

Secondo questi articoli, la durata massima dei contratti a tempo determinato non può superare i trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo deve essere previsto un intervallo di:

- almeno dieci giorni dalla data di scadenza per i contratti di durata fino a sei mesi;
  - venti giorni dalla data di scadenza per i contratti di durata superiore a sei mesi.
- L'incarico può essere assegnato ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo oppure anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.

### **Trattamento economico**

- Al dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuatamente oltre tale periodo al dirigente compete una indennità mensile, anche per i primi due mesi (a differenza di quanto previsto nel pre-

cedente contratto), di: € 600,00 mensili per sostituzione del Direttore di Struttura complessa; € 300,00 mensili per la sostituzione della Struttura semplice a livello dipartimentale o distrettuale e il cui livello massimo dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di Struttura semplice.

- Le indennità sono finanziate con il fondo di risultato.

- Altra novità è che al Dirigente incaricato può essere corrisposta una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

- Ove le Aziende o Enti non possano far ricorso alla sostituzione secondo i principi sopra illustrati, possono affidare momentaneamente la struttura priva del titolare ad altro Dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di servizio di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente.

- Anche in questo caso la sostituzione può durare nove mesi prorogabili fino ad altri nove mesi.

- Non è prevista nessuna indennità salvo che al Dirigente incaricato potrà essere corrisposta una quota in più di risultato rispetto a quella prevista per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Importante è sottolineare che tutte le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori.

\*Vice segretario vicario SIVeMP